

Estratto dal portale www.cassageometri.it – sintesi contribuzione dovuta a Cassa Geometri

LA CONTRIBUZIONE

I contributi dovuti alla Cipag sono:

- il contributo soggettivo;
- il contributo integrativo;
- il contributo di maternità.

Il contributo soggettivo (Art. 1 Reg. Contr.) è quantificato in misura percentuale sul reddito professionale Irpef prodotto nell'anno precedente, con un minimo comunque dovuto (indipendentemente dalla produzione di reddito professionale). La percentuale si riduce al 3,5% oltre un determinato limite reddituale fissato anno per anno (cfr. tabella sottostante).

Il contributo integrativo (Art. 2 Reg. Prev.) è quantificato nella misura del 4% sul volume d'affari ai fini Iva (prodotto nell'anno precedente) con un minimo comunque dovuto (indipendentemente così dalla produzione di volume d'affari).

Dal 2015 la percentuale aumenterà al 5%, fatta eccezione per i geometri iscritti CIPAG che prestano attività professionale in favore delle Pubbliche Amministrazioni, per i quali la misura del predetto contributo resterà fissata al 4%.

Il contributo di maternità è quantificato di anno in anno. E' dovuto da tutti gli iscritti alla CIPAG (neodiplomati, iscritti obbligatori, pensionati attivi).

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle aliquote del contributo soggettivo e integrativo minimi e del contributo di maternità dal 2007:

Anno	Soggettivo minimo	Percentuale soggettivo	Limite reddituale percentuale 3,5%	Integrativo minimo	Percentuale Integrativo	Maternità
2007	€ 1.750,00	10%	130.000,00	€ 700,00	4%	€ 4,00
2008	€ 1.750,00	10,50%	132.600,00	€ 700,00	4%	€ 20,00
2009	€ 2.000,00	10,50%	134.900,00	€ 800,00	4%	€ 20,00
2010	€ 2.000,00	11%	139.250,00	€ 800,00	4%	€ 22,00
2011	€ 2.250,00	11%	140.300,00	€ 900,00	4%	€ 17,00
2012	€ 2.250,00	11,50%	142.450,00	€ 900,00	4%	€ 17,00
2013	€ 2.500,00	11,50%	146.300,00	€ 1.000,00	4%	€ 22,00
2014	€ 2.500,00	12%		€ 1.000,00	4%	
2015	€ 2.750,00	13%		€ 1.375,00	5%	
2016	€ 3.000,00	14%		€ 1.500,00	5%	
2017	€ 3.250,00	15%		€ 1.625,00	5%	

Per effetto del principio della frazionabilità, i contributi soggettivo ed integrativo sono rapportati ai mesi di effettiva iscrizione.

Sono tuttavia **frazionabili in ragione ai mesi solo i contributi minimi soggettivo ed integrativo.**

L'eventuale eccedenza (autoliquidazione) da versare rispetto al minimo, deve essere sempre corrisposta per intero indipendentemente dalla durata dell'iscrizione.

Qualora nel corso dell'anno vi siano più periodi d'iscrizione, la contribuzione è interamente dovuta.

Dal 2008 in caso di cancellazione dalla Cipag - o di decesso - è stato introdotto l'obbligo di versare anche la contribuzione soggettiva per l'anno di cancellazione.

AGEVOLAZIONI PER I NEODIPLOMATI

Per i neodiplomati è previsto il pagamento del contributo soggettivo minimo nella misura di un ¼ di quella minima prevista per l'iscritto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni (cfr. tabella riepilogativa).

Il calcolo della contribuzione soggettiva dovuta in autoliquidazione dovrà essere effettuato applicando al reddito dichiarato una percentuale rapportata al contributo ridotto (neodiplomato ad ¼ il 2,875%, neo diplomato ad ½ il 5,75%).

Tale beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età. Rimane confermata per il neodiplomato l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto.

TABELLA CONTRIBUTI MINIMI NEO DIPLOMATI

Anno	Soggettivo minimo (1/4 per i primi 2 anni)	Soggettivo minimo (1/2 per i successivi 3 anni)	Maternità
2007	€ 440,00	€ 875,00	€ 4,00
2008	€ 440,00	€ 875,00	€ 20,00
2009	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 20,00
2010	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 22,00
2011	€ 562,50	€ 1.125,00	€ 17,00
2012	€ 562,50	€ 1.125,00	€ 17,00
2013	€ 625,00	€ 1.250,00	€ 22,00
2014	€ 625,00	€ 1.250,00	
2015	€ 687,50	€ 1.375,00	
2016	€ 750,00	€ 1.500,00	
2017	€ 812,50	€ 1.625,00	